

COMUNE DI ASTI

NORME PER LA RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA CARBURANTI

TITOLO I° - Principi generali

- Art. 1 - Oggetto e finalità
- Art. 2 - Definizioni
- Art. 3 - Tipologie dei nuovi impianti
- Art. 4 - Modifiche degli impianti
- Art. 5 - Competenze Comunali

TITOLO II°- Requisiti per l'esercizio dell'attività di distribuzione carburanti

- Art. 6 - Requisiti soggettivi

TITOLO III° - Esercizio dell'attività di distribuzione carburanti

- Art. 7 - Istanze per nuove autorizzazioni
- Art. 8 - Comunicazioni di modifica dell'impianto

TITOLO IV° Requisiti urbanistici delle aree per installazione impianti stradali di distribuzione carburanti

- Art. 9 - Tutela dei Beni Ambientali-Architettonici
- Art.10 - Bacini di utenza
- Art.11 - Ripartizione del territorio Comunale in zone omogenee
- Art.12 - Dimensioni delle aree destinate all'installazione di impianti di distribuzione carburanti
- Art.13 - Fascie di rispetto stradale
- Art.14 - Aree destinate a servizi pubblici di P.R.G.C.
- Art.15 - Aree di P.R.G.C. salvaguardate dall'installazione di nuovi impianti
- Art.16 - Modalità di attuazione
- Art.17 - Superfici edificabili
- Art.18 - Distanze
- Art.19 - Attività integrative negli impianti
- Art.20 - Accessi
- Art.21 - Abbattimento di piantagioni e manomissione di pertinenze stradali
- Art.22 - Verde privato
- Art.23 - Insegne
- Art.24 - Segnaletica
- Art.25 - Smantellamento e rimozione
- Art.26 - Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzione per uso privato
- Art.27 - Collaudo, Perizie, Autocertificazioni
- Art.28 - Prelievo di Carburanti in recipienti presso gli impianti stradali
- Art.29 - Aree pubbliche
- Art.30 - Norme finali

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

Ai sensi del Decreto Legislativo 11/02/1998 n. 32 sue modifiche ed integrazioni ed in conformità alla Legge Regionale n. 14 del 31/05/2004 ed alla D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004 le presenti norme disciplinano il procedimento autorizzativo per l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti per l'erogazione dei carburanti nonché le modifiche di quelli esistenti, definendo requisiti urbanistici e caratteristiche delle aree su cui possono essere installati, al fine di consentire la razionalizzazione e l'ammodernamento della rete distributiva a livello comunale e regionale nel rispetto della tutela dei beni storici ed artistici, sanitari ed ambientali, della sicurezza stradale nonché delle norme di indirizzo programmatico della Regione.

Art. 2 Definizioni.

Si definisce:

- a) **“Rete”** l'insieme dei punti vendita eroganti i carburanti per autotrazione in commercio che si distinguono convenzionalmente in:
 - impianti generici,
 - Impianti dotati di apparecchiature post-pagamento;
 - Impianti funzionanti esclusivamente con apparecchiature self-service pre-pagamento;
- b) **“Impianto stradale di distribuzione carburanti”** il complesso commerciale unitario costituito da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburanti per autotrazione, dai serbatoi, dai servizi e dalle attività accessorie.
- c) **“Colonnina”** l'apparecchiatura contenente uno o più erogatori;
- d) **“Self-service pre-pagamento”** il complesso di apparecchiature a moneta e/o lettura ottica per l'erogazione di carburante senza l'assistenza di apposito personale;
- e) **“Self-service post-pagamento”** il complesso di apparecchiature per il comando e controllo a distanza dell'erogatore da parte di apposito incaricato, con pagamento dopo che l'utente ha effettuato il rifornimento.
- f) **“Carburanti per autotrazione”** benzine, gasolio, gas petrolio liquefatto (GPL), metano, ogni altro carburante per autotrazione conforme ai requisiti indicati per ciascun carburante nelle tabelle della Commissione Tecnica di Unificazione nell'Autoveicolo (CUNA), idrogeno.
- g) **“Impianto di distribuzione dei carburanti per autotrazione ad uso privato”** un autonomo complesso costituito da attrezzature fisse e/o mobili, di qualsiasi capacità di erogazione di carburanti per uso di autotrazione, collegate a serbatoi, utilizzate esclusivamente per il rifornimento di autoveicoli di proprietà di imprese produttive o di servizi, ad eccezione delle amministrazioni dello Stato, ed ubicate all'interno di stabilimenti, cantieri, magazzini. L'installazione e l'utilizzo di contenitori-distributori mobili ad uso privato per esclusivo rifornimento di macchine ed automezzi all'interno di aziende agricole, di cave per estrazione di materiali e di cantieri stradali, ferroviari ed edili, di cui al D.M. 19/03/1990, non necessitano di autorizzazione.

Art. 3 Tipologie dei nuovi impianti

- a) Tutti i nuovi impianti devono essere dotati almeno dei prodotti benzine e gasolio, nonché del servizio self-service pre-pagamento, assicurare la presenza di apposito personale nell'orario minimo stabilito con specifica ordinanza del Sindaco e devono rispettare le distanze, le

superfici e gli ulteriori criteri e parametri definiti dalle normative regionali e dal presente regolamento;

- b)** I nuovi impianti dotati di apparecchiature self-service post-pagamento devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma precedente ed inoltre essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto ed all'automobilista, anche di autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle definite dall'art. 4, comma 1 lettera d) del D. Lgs. N. 114/98 e/o pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande).

Art. 4

Modifiche degli impianti

Costituisce modifica all'impianto:

- a)** Aggiunta di carburanti non precedentemente erogati;
- b)** Variazione del numero delle colonnine;
- c)** Sostituzione di distributori a semplice o doppia erogazione con altri a erogazione doppia o multipla per prodotti già erogati;
- d)** Cambio di destinazione dei serbatoi e/o delle colonnine erogatrici di prodotti già erogati;
- e)** Variazione del numero e/o della capacità di stoccaggio dei serbatoi;
- f)** Installazione di dispositivi self-service pre-pagamento
- g)** Installazione di dispositivi self-service post-pagamento;
- h)** Detenzione e/o aumento stoccaggio degli oli lubrificanti;
- i)** Detenzione e/o aumento di stoccaggio degli oli esausti, del gasolio per uso riscaldamento dei locali degli impianti e di tutti gli altri prodotti non destinati alla vendita al pubblico.

Art. 5

Competenze Comunali

Ai sensi del Decreto Legislativo n. 32 del 11/02/1998 sue modifiche ed integrazioni, della Legge Regionale n. 14 del 31/05/2004 e della D.G.R. n. 57-14407 del 20/12/2004, l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti stradali per l'erogazione dei carburanti, sono soggetti, nel rispetto del 2° comma dell'art. 4 della L.R.14/2004, ad autorizzazione rilasciata dal Dirigente dello Sportello unico per le attività produttive, contestuale al permesso di costruire od altro titolo autorizzativo edilizio.

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti per autotrazione esistenti sul territorio comunale che effettuano modifiche ai sensi dell'art. 4 del presente regolamento sono soggetti a sola comunicazione fatto salvo il possesso di titolo autorizzativo per le opere edilizie.

TITOLO II

REQUISITI PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI.

Art. 6

Requisiti soggettivi

Non possono esercitare l'attività di distribuzione carburanti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, coloro:

- a)** per i quali sussistono le condizioni ostative previste dalla vigente normativa in materia di requisiti per l'esercizio delle attività commerciali, in quanto applicabili;
- b)** che sono sottoposti ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27/12/1956 n. 1423 ovvero nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31/03/1965 n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.

TITOLO III

ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Art. 7

Istanze per nuove autorizzazioni

L'istanza tendente ad ottenere una nuova autorizzazione per un impianto pubblico di distribuzione carburanti deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- l'oggetto, le generalità del richiedente, il domicilio legale, gli estremi fiscali, l'iscrizione al registro imprese, gli estremi catastali dell'area oggetto dell'insediamento, le caratteristiche dell'impianto, il numero di erogatori, il numero e la capienza dei serbatoi, altri servizi presenti (es. self-service pre o post pagamento) o attività collaterali (per le istanze tendenti ad ottenere il dispositivo self-service post pagamento precisare la tipologia degli autonomi servizi forniti per l'automobile, per l'automobilista e la tipologia delle autonome attività commerciali integrative esercitate).
- l'autocertificazione riportante come premessa la dicitura "consapevole che in caso di dichiarazione mendace verranno applicate nei propri riguardi, a norma dell'art. 26 della Legge 04/01/1968 n. 15 le sanzioni previste dal Codice Penale o dalle leggi speciali in materia di falsità negli atti" dichiara:.... L'autocertificazione dovrà inoltre contenere, la nuova ubicazione, il titolo di disponibilità del sito, che il richiedente non si trova in alcuna delle situazioni previste dall'art.6 e firmata dinanzi al funzionario incaricato al ritiro ovvero dovrà essere consegnata con allegata copia della carta di identità del titolare richiedente o del legale rappresentante della società.

All'istanza dovrà essere allegata la seguente documentazione:

1. perizia giurata, redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato, ed iscritto all'albo professionale, attestante la conformità dell'impianto alle disposizioni del piano regolatore generale, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici ed artistici nonché alle norme di indirizzo programmatico della Regione e a quanto stabilito nel presente Regolamento;
2. progettazione dell'impianto con relativi allegati tecnici secondo le indicazioni stabilite dagli uffici comunali del Settore sportello unico per attività produttive ed autorizzazioni commerciali.

L'istanza tendente ad ottenere una nuova autorizzazione per un impianto di distribuzione carburanti privato deve essere indirizzata al Sindaco in carta legale e deve contenere:

- la denominazione della ditta richiedente;
- dichiarazione attestante che l'istanza è volta ad ottenere l'autorizzazione per esigenze funzionali della propria attività lavorativa al fine di rifornire i seguenti mezzi: (elencare mezzi dell'azienda);
- individuazione dell'area privata su cui verrà installato l'impianto;
- tipologia di prodotto;
- indicazione delle attrezzature:
 - se fisse: colonnine e capienza serbatoi.
 - Se mobili capienza serbatoi tipo erogatore.

All'istanza deve essere allegata la seguente documentazione:

1. Autocertificazione corredata dalla documentazione prescritta dalla legge;
2. Perizia asseverata redatta da un ingegnere o altro tecnico abilitato competente per la sottoscrizione del progetto, iscritto al relativo albo professionale, attestante il rispetto delle vigenti normative in materia urbanistica, sanitaria, ambientale, di sicurezza e fiscale.
3. Denuncia di inizio attività ex artt. 22 e 23 del D.R.R. 380/01 e s.m.e i., ad esclusione dei depositi G.P.L. (Decreto Leg.vo n.128 del 22/02/2006)

Art. 8

Comunicazioni di modifica dell'impianto.

Per le modifiche previste all'art. 4 il titolare dell'impianto dovrà preventivamente comunicare in carta semplice al Sindaco, alla Regione, all'Utif, al Comando Vigili del Fuoco, all'Ufficio Metrico Provinciale l'oggetto della modifica, la composizione dell'impianto al momento della comunicazione e la composizione dell'impianto a modifica ultimata, il tempo entro il quale si prevede l'attuazione e che le stesse saranno realizzate nel rispetto delle norme di sicurezza e fiscali.

La comunicazione inviata al Sindaco dovrà essere prodotta in duplice copia.

Il Settore Sportello Unico e Autorizzazioni Commerciali provvederà a restituire copia della comunicazione apponendo su di essa il timbro riportante la data di ricevimento con la dicitura "nulla osta".

Qualora le opere relative alle modifiche comunicate non dovessero essere effettuate dovrà essere inviata nuova comunicazione al Sindaco e a tutti gli Enti di cui sopra formalizzando la rinuncia all'esecuzione delle modifiche e riconfermando l'originaria composizione dell'impianto.

La comunicazione per le modifiche non assorbe il titolo edilizio o denuncia inizio attività ove necessari.

TITOLO IV REQUISITI URBANISTICI DELLE AREE PER INSTALLAZIONE IMPIANTI STRADALI DI DISTRIBUZIONE CARBURANTI

Art. 9

Tutela dei Beni Ambientali – Architettonici

1. Non si possono installare impianti stradali di distribuzione carburanti nei seguenti casi:

- Nelle aree di pertinenza o limitrofe di edifici tutelati ai sensi del Decreto Legislativo 22/01/2004 n. 42 "Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 06/07/2002 n. 137";
- Nei coni visuali o in particolari siti di pregio paesaggistico indicati cartograficamente dal P.R.G.C. e comunque tali da impedire la visuale, anche parziale, dei beni di interesse storico – artistico – architettonico e/o di interferenze con particolari aggregati urbani di interesse ambientale;
- Nelle aree individuate dal P.R.G.C. ai sensi del primo comma, lettera A, dell'art. 2 del D.M. 2 aprile 1968 n° 1444 ed in quelle individuate ai sensi dell'art. 24 della L.R. 5 dicembre 1977 n° 56 s.m. ed i., ivi compresi gli ambiti di conservazione;
- Nelle aree situate in fascia A e B del Piano Stralcio delle Fasce Fluviali di cui al D.P.C.M. 24/07/1998;
- Nelle aree di tutela paesaggistica e ambientale (parchi e riserve) e nelle aree di interesse paesaggistico ai sensi dell'art. 136 del D.Legs. n. 42 del 22/01/2004 "Codice dei beni culturali e del paesaggio", ai sensi dell'art. 10 della legge 06/07/2002 n. 137.

Art. 10

Bacini di utenza

Sulla base di quanto previsto dall'art. 2 della legge regionale n. 14 del 31/05/2004, a garanzia di una articolata presenza del servizio di distribuzione carburanti su scala regionale e per evitare fenomeni di squilibrio territoriale sono individuati, ai fini della localizzazione degli impianti stradali, quattro bacini di utenza composti da insieme di comuni, anche fra loro non contigui, in funzione dell'obbiettivo individuato per ogni bacino di utenza e precisamente:

A (alto grado di copertura, alto livello di efficienza);
 B (alto grado di copertura, basso grado di efficienza);
 C (basso grado di copertura, alto livello di efficienza);
 D (basso grado di copertura, basso livello di efficienza);
 Il Comune di Asti è collocato nel bacino "B" (D.G.R. 57-14407 del 20/12/2004).

Art. 11

Ripartizione del territorio comunale in zone omogenee

Relativamente alla localizzazione di impianti stradali di distribuzione carburanti, il territorio comunale è ripartito nelle seguenti quattro zone omogenee individuate nella planimetria allegata:

Zona 1 – Centri storici e ambiti di conservazione (Cat. "A" di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All'interno di tali aree (parti di territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono interesse storico, artistico e di particolare pregio ambientale, di cui agli articoli 19 e 81 della L.R. 56/77 e s.m. ed i.) non possono essere installati nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti;

Zona 2 – Zone residenziali (Cat. "B" e "C" di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All'interno di tali aree (parti del territorio parzialmente o totalmente edificate diverse dai centri storici e destinate prevalentemente alla residenza) possono essere installati esclusivamente nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti riconducibili alla tipologia a) dell'art. 3 del presente regolamento.

Zona 3 – Zone per insediamenti produttivi (Cat. "D" e "B produttiva" di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All'interno di tali aree (industriale, artigianale, commerciali di vario tipo) possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti come definiti dall'art. 3 del presente regolamento;

Zona 4 - Zone agricole (Cat. "E" di D.M. 2.04.1968 n° 1444). All'interno di tali zone (parti del territorio destinate all'attività agricola) possono essere installati impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'art. 3 lettera b) del presente regolamento ovvero lettera a) con obbligo di disporre anche di servizi accessori obbligatori quali negozi, bar, edicole e simili.

Art. 12

Dimensioni delle aree destinate all'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti

L'area destinata all'insediamento di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, comprensiva dei percorsi di ingresso e uscita, deve possedere, a seconda della zona omogenea in cui è ubicata, le seguenti superfici minime espresse in metri quadrati, escluse le corsie di accelerazione e di decelerazione:

Bacino utenza	Zona 2	Zona 3	Zona 4
B (alto grado copertura basso livello di efficienza)	1000	1000	1200

La superficie minima dei nuovi impianti che hanno al proprio interno attività commerciali (esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili) deve essere aumentata del 30% rispetto a quella prevista al comma che precede.

Non sono definite le superfici della zona omogenea 1 (centro storico) in quanto in questa non sono ammissibili nuovi insediamenti.

All'interno dell'area di servizio possono essere attrezzati spazi per il rifornimento di acqua e lo scarico dei liquami per roulotte e camper.

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti che prevedono al proprio interno l'inserimento di attività complementari, esercizi commerciali al dettaglio, bar, edicole, ristoranti e simili devono essere dotati di idonee aree adibite a parcheggio con un minimo di n. 4 posti auto.

Art. 13
Fasce di rispetto stradale

Gli impianti stradali di distribuzione carburanti di cui alle lettere a), b) dell'art. 3 del presente regolamento possono essere localizzati nelle fasce di rispetto stradale di cui al D.M. 1.04.1968 n° 1404 ed al Nuovo Codice della Strada s.m.i. e nelle aree contigue classificate agricole ai sensi del D.M. 2.04.1968 n°1444 per una profondità non superiore a mt. 80 misurata dal limite della carreggiata stradale a condizione che sia sottoscritto un atto unilaterale d'obbligo che impegni il titolare dell'autorizzazione a richiedere lo smantellamento e rimozione di cui al successivo art. 25 entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale: Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere direttamente alla rimozione dell'impianto a spese del titolare dell'impianto.

Art. 14
Aree destinate a servizi pubblici dal P.R.G.C.

E' consentita l'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti sulle aree cartograficamente vincolate a servizi pubblici dal P.R.G.C., con esclusione di quelle destinate a verde pubblico, alle seguenti condizioni:

Tipo impianto	zona 2	
	Lotto minimo intervento Mq.	Superficie da assoggettare ad uso pubblico e attrezzare a verde e parcheggio in rapporto alla superficie della tipologia
Tipologia a) art. 3 presente regolamento	Mq. 3200	$\frac{3}{4}$

Tipo impianto	zona 3	
	Lotto minimo intervento Mq.	Superficie da assoggettare ad uso pubblico e attrezzare a verde e parcheggio in rapporto alla superficie della tipologia
Tipologia b) art. 3 presente regolamento	Mq 4800	$\frac{3}{4}$
Tipologia a) art. 3 presente regolamento	Mq 4000	$\frac{3}{4}$

In ogni caso il permesso di costruire sarà caratterizzato da precarietà e subordinato alla stipula di un atto di convenzionamento, registrato e trascritto, che riservi al Comune la facoltà di revocare l'assenso nel caso di prevalente interesse pubblico alla concreta realizzazione del servizio e che impegni il richiedente alla conseguente richiesta dell'autorizzazione allo smantellamento, rimozione ed eventuale bonifica del suolo di cui al successivo art. 25 entro gg. 60 dal ricevimento della richiesta dell'Amministrazione Comunale; decorso inutilmente detto termine il Comune potrà procedere a quanto sopra a spese del concessionario.

La stessa convenzione disciplina la realizzazione delle opere da assoggettare all'uso pubblico (aree a verde e/o a parcheggio) da parte del richiedente o dei suoi aventi causa nonché l'obbligo di manutenzione delle stesse.

Art. 15

Aree di P.R.G.C. salvaguardate dall'installazione di nuovi impianti

Nelle aree occupate da impianti produttivi da rilocalizzare ed in quelle assoggettate esclusivamente a Strumento Urbanistico di iniziativa pubblica, l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti o le modifiche di quelli esistenti sono subordinati alla sottoscrizione di un atto unilaterale d'obbligo che impegni il titolare dell'autorizzazione dell'impianto a richiedere l'autorizzazione allo smantellamento e rimozione di cui al successivo art. 25 entro 60 giorni dal ricevimento della richiesta di smantellamento dell'Amministrazione Comunale. Decorso inutilmente tale termine l'Amministrazione Comunale potrà procedere alla rimozione dell'impianto a spese del titolare dell'impianto.

Art. 16

Modalità di attuazione

L'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti di cui all'art. 3 e le modifiche di quelli esistenti sono subordinati al rilascio di Permesso di costruire o di Permesso di costruire convenzionato, da rilasciarsi a titolo precario

per le installazioni di cui agli artt. 13 e 14, ovvero alla presentazione di Denuncia inizio attività.

Tali modalità di attuazione si applicano anche in aree che il P.R.G.C. subordina alla formazione di strumenti urbanistici esecutivi di iniziativa privata.

In ogni caso il progetto proposto non dovrà determinare lotti interclusi alla viabilità principale evitando sovrapposizioni tra flussi di traffico di accesso all'impianto e flussi derivanti dalla viabilità esistente o dalla viabilità di previsione.

Art. 17

Superfici edificabili

Le dimensioni delle strutture dell'impianto stradale di distribuzione carburanti devono osservare i seguenti parametri:

le strutture non devono superare gli indici di edificabilità stabiliti per le zone di P.R.G.C. all'interno delle quali ricadono e comunque devono avere un rapporto di copertura non superiore al 10% della superficie dell'impianto, esclusa l'area occupata dalle corsie di accelerazione e decelerazione e dell'eventuale area da assoggettare ad uso pubblico per attrezzature a verde e a parcheggio di cui alle tabelle dell'art. 14 ; ai fini di tale verifica le pensiline destinate alla copertura delle colonnine, non costituiscono superficie coperta;

Art. 18

Distanze

Per l'installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti devono essere rispettate le seguenti distanze minime che vanno misurate con riferimento al percorso stradale minimo tra gli accessi di due impianti sulla viabilità pubblica:

	Zona 2 m.	Zona 3 m.	Zona 4 m.
Distanze minime tra impianti stradali di carburanti individuate per il bacino di utenza (B)	600	1000	1500

In caso di installazione di nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti all'interno di aree di pertinenza di strutture di dettaglio moderno, le distanze minime sopra riportate sono calcolate avendo come riferimento l'accesso della struttura di dettaglio moderno medesimo sulla pubblica via più vicina ad un impianto esistente, indipendentemente dal posizionamento delle strutture del punto vendita all'interno del piazzale.

La distanza tra impianti di comuni confinanti che appartengono a diverso bacino regionale di utenza e/o a diverse zone omogenee comunali è determinata dalla media aritmetica delle distanze indicate nella suddetta tabella.

Le colonnine, i serbatoi e le attrezzature relative al lavaggio devono essere posizionate ad una distanza di almeno mt. 5 (cinque) dal ciglio stradale e dai confini dell'impianto stesso. Per ulteriori manufatti riconducibili alla definizione di "basso fabbricato" si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 comma 9 delle N.T.A. del P.R.G.C.

Art. 19

Attività integrative negli impianti

I nuovi impianti possono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'auto e all'automobilista, di autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione di alimenti e bevande).

I nuovi impianti dotati di dispositivo self-service post-pagamento devono avere, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande).

Nel caso di attività commerciali queste devono avere una superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4, comma 1 lettera d), del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114.

Gli impianti già esistenti che intendono dotarsi di dispositivi self-service post-pagamento devono installare, oltre che autonomi servizi all'auto e all'automobilista, autonome attività commerciali e/o di pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande) di superficie netta di vendita non inferiore a mq. 30 e non superiore, per le sole attività commerciali, a quella degli esercizi di vicinato di cui all'art. 4 comma 1 lettera d), del decreto legislativo 31/03/1998 n. 114.

Qualora l'autonoma attività integrativa riguardi i pubblici esercizi (somministrazione alimenti e bevande), il Comune, previa verifica delle condizioni di cui al punto precedente, rilascia l'autorizzazione anche in deroga ai contingentati dei singoli piani di settore; in tal caso l'autorizzazione è concessa all'impianto di carburante, non può essere ceduta autonomamente e decade con la chiusura definitiva dell'impianto. La titolarità di tale autorizzazione spetta al soggetto titolare della licenza di esercizio rilasciata dall' U.T.I.F. , ai sensi dell'art. 19 della legge 57/2001, salvo sua rinuncia a favore del titolare dell'autorizzazione all'impianto.

Art. 20

Accessi

Gli accessi degli impianti stradali di distribuzione carburanti sono soggetti alle disposizioni di cui all'art. 22 del Nuovo Codice della Strada (N.C.d.S.) ed all'art. 61 del relativo Regolamento

Gli accessi dei nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti localizzati sulle strade di quartiere e sulle strade locali in ambito urbano devono rispondere ai requisiti previsti dal N.C.d.S. per i passi carrabili.

Gli accessi su strade di tipo B, D, così come definite dal N.C.d.S. per i nuovi impianti stradali di distribuzione carburanti, sono costituiti da corsie di accelerazione e decelerazione della larghezza di almeno mt. 3 (tre) e raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è da considerarsi aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

Il piazzale dell'impianto di distribuzione carburanti deve essere separato dalla sede stradale da idoneo spartitraffico.

Qualora in luogo delle banchine stradali vi siano dei marciapiedi rialzati, anche la zona corrispondente antistante lo spartitraffico dell'impianto stradale di distribuzione carburanti deve essere sistemato con marciapiede avente le stesse caratteristiche di sopralzo, cordonatura e pavimentazione dei marciapiedi stradali.

Deve essere garantita la continuità e l'integrità di tutte le opere di raccolta, canalizzazione e smaltimento delle acque stradali senza alterare la relativa sezione.

Le opere di canalizzazione a servizio della strada delle quali è indispensabile la copertura, dovranno essere realizzate con strutture in calcestruzzo cementizio e, qualora la lunghezza del tratto coperto superi i mt. 10 (dieci), devono essere previste di idonei pozzetti di decantazione ispezionabili, per garantirne la manutenzione. Tali opere sono a cura e spese del titolare dell'impianto.

Per gli impianti ricadenti lungo strade a quattro o più corsie, ai fini della sicurezza stradale le corsie di accelerazione e di decelerazione devono avere lunghezza minima rispettivamente di mt. 75 (settantacinque) e mt. 60 (sessanta) e larghezza non inferiore a mt. 3 (tre) raccordate al piazzale dell'impianto con curve di raggio non inferiore a mt. 10 (dieci). L'area occupata dalle corsie è considerata aggiuntiva alla superficie del piazzale medesimo.

Art. 21

Abbattimento di piantagioni e manomissione di pertinenze stradali

L'abbattimento di alberature e piantagioni è ammessa nel caso in cui sia indispensabile per la costruzione dell'accesso all'impianto e non sia possibile prevedere un accesso in altre posizioni.

L'abbattimento deve essere limitato ai soli esemplari che ostacolano il posizionamento dell'accesso ed il richiedente deve curare la reintegrazione a proprie spese dove indicato dal Comune.

Art. 22

Verde privato

I progetti relativi a nuovi impianti di distribuzione carburanti di cui all'art. 3 del presente regolamento dovranno obbligatoriamente prevedere aree da destinare a verde privato sistemato a giardino e/o a cortina nelle seguenti quantità riferite alla superficie del lotto oggetto dell'intervento:

Tipo impianto	Zona 2	Zona 3	Zona 4
Art. 3 punto b)	10%	20%	20%
Art. 3 punto a)	10%	10%	10%

Dovrà altresì essere prevista la piantumazione di essenze arboree pregiate in ragione di un esemplare ogni 20 mq. di superficie, o frazione di essa, destinata a verde privato.

Art. 23

Insegne

Le insegne che insistono sull'impianto stradale di distribuzione carburanti devono avere, salvo quanto previsto dai regolamenti comunali e dal Nuovo Codice della Strada, le seguenti caratteristiche:

2. le insegne poste parallelamente alla carreggiata devono avere superficie massima di mq. 10 (dieci);
3. le insegne bifacciali su palina (supporto proprio) devono avere una superficie massima di mq. 15 (quindici);
4. tutte le insegne devono essere posizionate ad almeno m. 2 (due) dal margine della carreggiata e la proiezione esterna dell'insegna stessa non deve insistere al di fuori dell'area dell'impianto;

5. se trattasi di insegne luminose non possono essere a luce intermittente né avere intensità superiore a 150 watt per mq. e comunque non devono provocare abbagliamento o distrazione o trarre in inganno con l'uso dei colori adottati, soprattutto in prossimità di impianti semaforici

Art. 24 Segnaletica

Tutti gli impianti devono essere dotati di idonea segnaletica stradale (sia orizzontale sia verticale) come previsto dal N.C.d.S. che deve indicare il percorso al rifornimento, individuare l'accesso e l'uscita dall'impianto.

Art. 25 Smantellamento e rimozione

Nel caso di smantellamento e rimozione dell'impianto, deve essere presentata la relativa denuncia di inizio attività allo smantellamento e/o richiesta di permesso di costruire allo smantellamento. Lo smantellamento e la rimozione devono prevedere:

- a) la cessazione delle attività complementari dell'impianto qualora siano in contrasto con la normativa di zona del P.R.G.C.;
- b) la rimozione di tutte le attrezzature costituenti l'impianto sopra e sottosuolo, come previsto dalla vigente normativa;
- c) la bonifica del suolo ai sensi delle vigenti normative che regolamentano la materia.

Art. 26 Prescrizioni a tutela ambientale per gli impianti di distribuzione carburanti per uso privato

Nell'area di rifornimento dei mezzi devono essere previsti sistemi di protezione dell'inquinamento della falda idrica (impermeabilizzazione del piazzale, raccolta delle acque meteoriche, sistemi di contenimento versamenti di carburante).

Art. 27 Collaudo, Perizie, Autocertificazioni

Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono effettuate con collaudo quindicennale. Il collaudo è disposto dal Comune, su richiesta del titolare dell'autorizzazione, ed è effettuato da una apposita Commissione, istituita con specifico provvedimento Comunale, da un rappresentante del Comando Provinciale Vigili del Fuoco e da un rappresentante dell'ARPA.

Per la messa in esercizio dei nuovi impianti e di quelli modificati non è richiesto il collaudo, conchè il titolare dell'autorizzazione fornisca idonea autocertificazione e perizia attestante il rispetto del progetto approvato e delle norme vigenti nel caso di interventi non soggetti ad autorizzazione.

Gli oneri relativi al collaudo, che verranno determinati dal Comune con lo stesso specifico provvedimento di nomina della Commissione di Collaudo sono a carico del richiedente, che provvederà al versamento delle somme presso la tesoreria Comunale.

Le risultanze dei collaudi verranno trasmesse alla Regione.

Art. 28 Prelievo di Carburanti in recipienti presso gli impianti stradali

Per il prelievo di carburanti in recipienti presso gli impianti stradali gli utenti interessati devono fornire al Comune ove è localizzato l'impianto presso il quale intendono effettuare i rifornimenti, idonea dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante la proprietà di mezzi o impianti non rifornibili di carburante direttamente presso gli impianti stradali.

Sulla base di tale dichiarazione, verrà rilasciata l'attestazione contenente l'indicazione dell'impianto presso il quale devono essere effettuati i rifornimenti e le eventuali indicazioni dell'autorità sanitaria e dei Vigili del fuoco concernenti la sicurezza dei recipienti.

Art: 29 Aree pubbliche

Trattandosi di Comune inserito nel bacino di utenza regionale "B" (alto grado di copertura , basso livello di efficienza) non vengono individuate aree pubbliche per l'installazione di impianti stradali di distribuzione carburanti per cui il presente provvedimento non prevede criteri di assegnazione con bandi di gara che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non discriminatorie (art. 2 comma 4 Decreto Legislativo 11/02/1998).

Art. 30 Norme finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si applicano le normative vigenti in materia.

I disposti del presente provvedimento prevalgono su norme e regolamenti comunali previgenti eventualmente in contrasto con gli stessi.